



Piano Annu di Inclusioi

ANNO SCOLASTICO 2022/2023



INDICE

PRESENTAZIONE	PAG.	4
IL PAI NELLA SCUOLA INCLUSIVA	PAG.	5

PARTE I – Analisi dei punti di forza e di criticità

- A. Rilevazione dei BES presenti
- B. Risorse professionali specifiche
- C. Coinvolgimento docenti curricolari
- D. Coinvolgimento personale ATA
- E. Coinvolgimento famiglie
- F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza.
Rapporti con CTS / CTI
- G. Rapporti con privato sociale e volontariato
- H. Formazione docenti

PARTE II - Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo	PAG.	9
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti		
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive		
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti nella scuola		
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti		
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative		
Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi		
Valorizzazione delle risorse esistenti		
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione		

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

FASI DI INSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	PAG.	17
	PAG.	23



ALLEGATI:

- MODELLO PEI
- MODELLO PDP
- MODELLO PDP PER ALUNNI NON ITALOFONI
- SCHEDE E GRIGLIE PER RACCOLTA INFORMAZIONI ALUNNI NON ITALOFONI



Introduzione

La realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a fronteggiare quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che trovano un denominatore comune nei *Bisogni Educativi Speciali*. Questi ultimi richiedono risposte educative e percorsi didattici personalizzati e sensibili alle differenze.

Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso vi è un'attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così, diventati più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e anche i compiti della scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise. Sono anche mutate le forme della socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e il saper stare al mondo. La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone evitando che questa si trasformi in disuguaglianza. Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del percorso individuale, la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche che devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012).

L'orizzonte pedagogico in cui si pone il tema dei Bisogni Educativi Speciali è quello che sollecita gli insegnanti a potenziare e aggiornare il proprio bagaglio professionale inserendovi strumenti adatti a superare un insegnamento standardizzato e predefinito, avvalendosi sia di tecniche e di modalità consolidate nel tempo, sia delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie che, se correttamente utilizzate, offrono grandi opportunità di insegnamento e di apprendimento attraverso pluralità di linguaggi.

La mancanza di strumenti per riconoscere e comprendere il disagio di uno studente, potrebbe creare situazioni problematiche ai docenti. La scuola, per questo motivo, ha necessità di organizzarsi in modo efficiente, flessibile e in raccordo con tutte le agenzie del territorio per rendere possibile un percorso personalizzato per ciascun alunno.



IL PAI nella scuola inclusiva

Il Piano annuale per l'inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot. 1551/2013 e s.i.), individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell'Istituzione scolastica.

*" Il PAI non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno".
(Ministero Pubblica Istruzione, Nota del 27.06.2013).*

La presente Nota, che segue la Direttiva del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8/2013, precisa che, nella scuola "inclusiva" il Piano Annuale d'Inclusione non è uno strumento solo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma riguarda tutti gli alunni, poiché ognuno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive e, pertanto, ciascuno ha bisogno di essere incluso. Nel contesto scolastico, inoltre, egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui.

Pertanto, gli insegnanti modificano i loro metodi di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo.

I valori di riferimento condivisi dai docenti sono rappresentati dai seguenti capi saldi:

- considerare la diversità degli alunni come una risorsa ed una ricchezza;
- valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti;
- lavorare con gli altri: la collaborazione ed il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti;
- sottoporsi ad un aggiornamento professionale continuo.

La "via italiana" all'inclusione è stata segnata da alcune leggi che meritano di essere ricordate:

- o Legge n. 517/1977: integrazione alunni disabili
- o Legge n. 104/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- o Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
- o Legge 170/2010: Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
- o *D.M. 5669 12/ 07/ 2011: Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti DSA
- o *D.M.27/12/2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
- o C.M. 8 del 6/03/2013: Indicazioni operative del D.M. 27/12/2012
- o *C.M. del 27/06/2013: Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)
- o *C.M. 26/08/2013: Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo nel primo ciclo
- o C.M. 4233 del 19/02/2014: Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri che riunisce le indicazioni normative degli anni precedenti

Rispetto all'inclusione di allievi stranieri (immigrati e profughi), mediante il Piano d'Inclusione il Collegio Docenti si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto, di alunni stranieri;
- costruire un contesto favorevole all'incontro tra varie culture;
- entrare in relazione con la famiglia immigrata;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;
- individuare nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. (pronuncia del Cons. Naz. P. Istr. del 24-03-1993).



Piano Annuale per l'Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti:	n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	11
➤ minorati vista	
➤ minorati udito	
➤ Psicofisici	11
2. disturbi evolutivi specifici	63
➤ DSA	43
➤ ADHD/DOP	
➤ Borderline cognitivo	
➤ Altro	20
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (3 Ucraini, 1 intercultura)	4
➤ Socio-economico	
➤ Linguistico-culturale	4
➤ Disagio comportamentale/relazionale	
➤ Altro	
Totali	78
su popolazione scolastica di 826 alunni	9,44%
N° PEI redatti dai GLO	11
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>presenza</u> di certificazione sanitaria	43
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>assenza</u> di certificazione sanitaria	24

B. Risorse professionali specifiche	<i>Prevalentemente utilizzate in...</i>	Sì / No
Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì, sia in aula che fuori
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	Sì
AEC	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	Sì
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	Sì
Funzioni strumentali / coordinamento		Sì
Funzione strumentale responsabile del GLI		Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)		Sì
Psicopedagogisti e affini esterni/interni		Sì
Docenti tutor/Mentor		
Altro:		
Altro:		



C. Coinvolgimento docenti curricolari	<i>Attraverso...</i>	Sì / No
Coordinatori di classe e simili	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	
Altri docenti	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	

D. Coinvolgimento personale ATA	Assistenza alunni disabili	Sì
	Progetti di inclusione / laboratori integrati	
	Altro:	
E. Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	Sì
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	Sì
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	Sì
	Altro:	
F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	
	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	
	Rapporti con CTS / CTI	
	Altro:	
G. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	
	Progetti a livello di reti di scuole	
H. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-	



	didattiche / gestione della classe	
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Didattica interculturale / italiano L2	
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	Sì
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)	Sì
Altro:		

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	0	1	2	3	4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo				X	
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti				X	
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;				X	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola				X	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;		X			
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;			X		
Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;				X	
Valorizzazione delle risorse esistenti			X		
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione				X	
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.			X		
Altro:					
Altro:					
<i>* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo</i>					
<i>Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici</i>					



Parte II – Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Al fine di incrementare i livelli d'inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni ed in particolare:

- Nel caso di alunni con disabilità l'istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative con il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata.
- Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell'8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, che prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell'anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza l'alunno alla ASL per l'eventuale formulazione della diagnosi.
- Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13).
- Nel caso di alunni che, "con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali" il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per l'eventuale compilazione del PDP.
- Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).
- Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate dall'Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, che ne favoriscano l'inclusione.
- In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe, di fronte a individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno redigere un PDP (Piano Didattico Personalizzato per allievi non certificati), predisposta dalla scuola.

L'inclusione di alunni con BES comporta l'istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e precisamente:

DIRIGENTE SCOLASTICO:

è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine:

riceve la **diagnosi** consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente GLI e il rispettivo gruppo docente del Consiglio di classe;

- assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell'alunno;
- formula la richiesta dell'organico di sostegno;
- convoca e presiede i GLI;
- viene informato costantemente dal Referente BES e dal Referente per il sostegno rispetto ai nuovi casi in esame e alla situazione di tutti gli alunni con BES;
- viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi dei vari casi presenti;
- informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni che necessitano di accertamenti esterni;
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a **rendere operative le indicazioni** condivise con Organi collegiali e famiglie;



- promuove **attività di formazione/aggiornamento** per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati**, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee **modalità di documentazione** dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA;
- gestisce le risorse umane e strumentali**;
- promuove **l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie** di alunni e studenti con BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attiva il **monitoraggio** relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche;
- svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni collegiali, prende visione del PDP e lo firma.

IL REFERENTE DI ISTITUTO GLI

- fornisce **informazioni** circa le disposizioni **normative** vigenti;
- fornisce **indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative** al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- offre **supporto ai colleghi** riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- diffonde** e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- aggiorna l'anagrafica degli alunni con DA/BES;
- funge da **mediatore tra colleghi, famiglie, studenti**;
- informa eventuali **supplenti** in servizio nelle classi con alunni con DA/BES;
- aggiorna e distribuisce il Vademecum sui deficit degli alunni presenti in istituto con certificazione e senza;

COLLEGIO DEI DOCENTI:

- delibera, su proposta del GLI, il PAI (mese di giugno);
- esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l'inclusione;
- esplicita i criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
- si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

CONSIGLIO DI CLASSE:

- esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno; in particolare:
- rileva alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;
- produce attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione;
- definisce interventi didattico-educativi;
- individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento;
- definisce i bisogni dello studente;
- progetta e condivide progetti personalizzati;
- individua e propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;
- discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell'ASL, degli educatori, gli assistenti e famiglia dell'alunno che manifesta B.E.S.;
- applica il Piano di Lavoro (PEI e PDP);
- promuove la collaborazione scuola-famiglia-territorio;

COORDINATORE DI CLASSE:

- coordina le attività della classe volte ad assicurare l'inclusività di tutti.

DOCENTE DI SOSTEGNO

- collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale per



- l'individuazione dei bisogni educativi speciali;
- partecipa alla programmazione educativo-didattica;
- supporta il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
- propone interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti;
- collabora con il consiglio di classe alla stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP).

OGNI SINGOLO DOCENTE:

- adegua la propria didattica e le modalità di verifica come indicato nel PDP;
- seleziona e modula gli obiettivi dei programmi ministeriali, facendo riferimento ai contenuti essenziali della propria disciplina;
- utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi sulla base di quanto indicato nel PDP;
- crea un clima relazionale positivo, sostiene la motivazione, favorisce l'autostima e lavora sulla consapevolezza;
- firma il PDP;
- propone una didattica che vada incontro a uno stile di apprendimento funzionale alle singole esigenze degli alunni;
- propone una didattica che rispetti i tempi di apprendimento del singolo alunno, tramite stimoli visivi e mappe concettuali ad alta valenza visuo-percettiva.

ASSISTENTE EDUCATORE PROFESSIONALE (se presente):

- collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto socio educativo;
- collabora alla continuità nei percorsi didattici.

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE/MEDIATORE LINGUISTICO (se presente):

- collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo, con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale e/o alla presenza di alunni stranieri (immigrati, profughi);
- collabora alla continuità dei percorsi didattici;
- trova strumenti e metodologie che affrontino le specifiche difficoltà senza ledere capacità intellettuali e autostima;
- garantisce un adeguato percorso educativo e di apprendimento.

LA FAMIGLIA

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione degli specialisti, a far valutare il figlio secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 104/1992;
- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione degli specialisti, a far valutare il figlio secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola profilo di funzionamento e documentazione sanitaria;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati, accetta e formalizza con la scuola un patto educativo/formativo, nel rispetto della privacy;
- condivide e collabora nell'applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- collabora con la scuola per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno.
- il rifiuto da parte della famiglia di accettare un programma differenziato obbliga la scuola a proseguire con la programmazione semplificata. In questo caso l'alunno, solo ai fini della valutazione, verrà valutato come i compagni e potrà, se non raggiunge gli obiettivi fissati, andare incontro ad eventuale insuccesso scolastico;

PERSONALE ATA:

- presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione.



OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)(se presente):

- garantisce la cura e la promozione dell'autonomia oltre che la vigilanza sull'incolumità della persona.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:

- conoscono e condividono i progetti relativi all'inclusione.

IL SERVIZIO SOCIALE:

- si rende disponibile, su segnalazione della scuola, a incontrare la famiglia;
- valuta, su richiesta della famiglia, la possibilità e la fattibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola;
- attiva, su richiesta della famiglia, la procedura per eventuale assegnazione di altre risorse, qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità;
- attiva autonomamente, o su segnalazione della scuola le procedure previste, qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria.

L'A.S.L.

- prende in carico, su richiesta dei genitori, gli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici;
- redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti;
- risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all'inclusione scolastica;
- fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti ed educatori degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e sull'orientamento e/o linee guida all'intervento;
- collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato all'alunno.

G.L.O

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
- Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
- L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.
- È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
- Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.



- Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
- Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
- Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Articolo 4

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- Il GLO si riunisce entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI.
- Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
- Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
- Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
- Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
- I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
- Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (G.L.I., EX G.L.H.I)

Fermo restando quanto previsto dall'art.15, comma 2, della L.104/92, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, attraverso una loro rappresentanza:

DIRIGENTE SCOLASTICO;
FUNZIONI STRUMENTALI DISABILITÀ;
INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO;
DOCENTI COORDINATORI;
EDUCATORI PROFESSIONALE/ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE;
REFERENTE ASL;
ENTE LOCALE;
UN GENITORE ELETTO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI DISABILI;
UNO STUDENTE.

Compiti, come da circolare n.8 del 6 marzo 2013, tra i quali:

- rileva gli studenti con BES presenti nella scuola;



- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;
- svolge focus/confronto sui casi, offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art.10 comma 5 Legge 30 luglio 2010 n.122;
- elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);
- analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso;
- analizza le risorse dell'Istituto, sia umane che materiali;
- formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- formula proposte per la formazione e l'aggiornamento.

Tempi:

- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole – il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali";
- all'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano Annuale per l'Inclusività;
- a metà anno scolastico il GLI si riunisce per monitorare l'andamento delle attività e affrontare eventuali criticità emergenti;
- al termine dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati raggiunti;
- il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

La scuola informerà i docenti su eventuali percorsi specifici di formazione e aggiornamento.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Le valutazioni delle criticità del PAI avverranno in itinere, dove si andranno a potenziare le parti deboli. Ogni intervento della commissione BES verrà documentato e motivato e sarà di supporto per fornire consulenza su strategie e metodologie sulla gestione delle classi. L'elemento protagonista dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all'apprendimento degli alunni. È chiaro e scontato che l'impegno da parte dei docenti affinché gli obiettivi di cui sopra vengano raggiunti risulta essere di primaria importanza, in relazione ai punti di partenza. I vari Consigli di Classe concorderanno e individueranno in base alle discipline i contenuti e le competenze, stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole discipline, ai sensi dell'O.M. 90/2001, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi della D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013.

Per i BES si dovrà tener conto degli strumenti dispensativi e compensativi indicati nei PDP.

Per i DSA vi è la possibilità di effettuare valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali).

Per gli alunni diversamente abili si terrà conto della collaborazione dell'intero Consiglio di Classe per definire



gli obiettivi da raggiungere insieme al docente specializzato.

La programmazione con **obiettivi minimi didattici riconducibili ai programmi ministeriali** si divide in due precisi percorsi, ma con uguale valenza formativa (**art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/2001**):

- un **programma minimo**, con contenuti essenziali delle discipline;
- un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ma con medesima valenza formativa. (**art 318 D. Lgs. 297/1994**);

Per gli alunni con BES in particolare sono previste interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale, prove strutturate, prove scritte programmate.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti nella scuola

L'attività di sostegno viene organizzata in modo da garantire la massima copertura possibile alle situazioni problematiche (piccoli gruppi della classe, gruppi di classi diverse, laboratori)

E' necessario poi che i docenti di classe riprendano nella didattica quotidiana l'esperienza laboratoriale proposta all'interno della scuola

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività, in quanto corresponsabile al percorso formativo dell'allievo.

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguarderanno la lettura condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.

Le famiglie saranno coinvolte, sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso:

- la condivisione delle scelte effettuate;
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;
- coinvolgimento nella redazione di PEI e di PDP.



Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Il nostro istituto è sempre stato attento alla realizzazione di una cultura inclusiva che tenga conto delle diversità come risorsa.

La scuola promuove e attiva:

- sportello di ascolto per gli alunni dell'Istituto per affrontare problematiche inerenti la dispersione scolastica, il disagio, il bullismo, cyberbullismo, l'insuccesso, e altre situazioni a rischio;
- corso per la Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità;
- incontri di formazione del personale docente sulle difficoltà degli alunni adottati.

Per ciò che riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nell'elaborare un curriculum personalizzato, il più possibile mirato all'integrazione, vengono tenute in conto tutte le indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni. In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP.

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

- rispondere ai bisogni individuali;
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
- monitorare l'intero percorso;
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali. Buona parte delle aule sono dotate di strumentazione tecnologica fondamentale nella didattica inclusiva e attività laboratoriali.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

L'eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l'articolazione di un progetto globale, che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non completamente presenti nella scuola.



Accoglienza alunni Stranieri

INTRODUZIONE

Premesso che il fenomeno dell'immigrazione, anche nel nostro territorio, ha assunto caratteristiche quantitative che non possono più essere sottovalutate o ignorate, ma richiedono da parte dei soggetti sociali competenti la progettazione e la realizzazione di percorsi che promuovono azioni positive. La scuola, in particolare, è posta di fronte al dovere di assicurare il diritto all'istruzione, oltre il compito implicito di costruire un tramite per l'inserimento dei migranti nella società in cui si trovano a vivere.

La presenza di alunni stranieri, fenomeno in crescita per l'incalzare di problemi economici, religiosi, politici e bellici, pone una sfida pedagogica, culturale e organizzativa assai stimolante e impegnativa per i numerosi interrogativi e bisogni a cui occorre dare risposta. Nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio l'immigrazione di famiglie da paesi extracomunitari è in continua crescita. Questo pone ovviamente la scuola di fronte al dovere di assicurare il diritto all'istruzione dei minori, oltre al compito implicito di costituire un tramite per l'inserimento e l'integrazione dei giovani nella società in cui si trovano a vivere. La scuola italiana si è attivata già da tempo in relazione all'inserimento dei minori non italofoni nella scuola dell'obbligo, per cui esiste un ampio panorama di esperienze realizzate e di materiali didattici predisposti per l'alfabetizzazione e il sostegno degli alunni. D'altronde è essenziale considerare che per gli alunni stranieri il successo scolastico assume il carattere di indicatore spesso determinante del loro inserimento sociale e delle loro prospettive di progresso. La scuola si trova nelle necessità di attrezzarsi per fornire all'alunno le conoscenze linguistiche necessarie, per facilitare l'approccio linguistico ai testi e al dialogo educativo, evitando per quanto possibile di mortificare le capacità intellettive dell'alunno.

Normativa

DPR n. 722/1982 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti

- DL n. 297/1994 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- Legge n. 40/1998 – Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

• DPR n. 394/1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DL n. 286/1998

• CM n. 24/2006 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri

• DPR n. 122/2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

• DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013 – Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 34

Dlgs 286/98 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

DPR 394/99 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento della disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

L 189/02 Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo"

DPR 334/04 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

L 53/03 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale



DLgs 76/05 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

DPR n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai

sensi dell'art. 21 della legge n. 59/1999.

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

La **NORMATIVA**: testi integrali di alcuni articoli citati

• **DPR n. 722/1982**

Art. 2 – Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1 la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze.

• **DL n. 297/1994**

Art. 7 p. 2 n) – Il Collegio dei docenti nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116.

Art. 115 – Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

p. 5 Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze.

• **Legge n. 40/1998**

Art. 36 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

p. 1 I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

• **DPR n. 394/1999**

Art. 45 p. 1 – I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 45 p. 4 – Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività



aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

• **CM n. 24/2006 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**

II parte – Indicazioni operative

p. 8 La valutazione – La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4.8.1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394/1999 che così recita: "il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

• **CM n. 24/2006 – Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri**

II parte – Indicazioni operative

p. 4 La valutazione – I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:



- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei Docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27. 12.2012.

Nella sua accezione formativa la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoeni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27.12. 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22.11.2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri Paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

• DPR n. 122/2009

Art. 1 – Finalità e caratteri della valutazione

p. 2 La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, e successive modificazioni.



p. 3 La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione", adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

p. 5 Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

p. 9 I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

• **DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013**

Alunni con cittadinanza non italiana – In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella CM n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto, ma non solo, di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

In definitiva, la personalizzazione non è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di "individuare" soluzioni adeguate ai diversi problemi.

• **DPR n. 275/1999**

Art. 4 – 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita

educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b.



la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c.

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d.

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e.

l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, emanate dal MIUR il 16 febbraio 2006

L 296/06 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 622

DM 22.08.07 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione L'art. 45 del DPR 394/99, inoltre, precisa che:

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

- Gli stessi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia [ora fino a sedici anni; da sedici a diciotto anni diritto - dovere]

- La loro iscrizione nelle scuole italiane avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico [anche oltre il termine annualmente stabilito, per i soli neoarrivati].

- I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, senza alcun pregiudizio per il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico [fino a sedici anni; da sedici a diciotto anni diritto - dovere] vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica[...];

- l'iscrizione a una classe diversa è possibile tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento delle competenze, delle abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

La recente normativa:

Direttiva Ministeriale "Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" del 27/12/2012.

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l'azione. Dicembre 2013

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Febbraio 2014

Nota Prot.2563 del 22 novembre 2013

Alunni con cittadinanza non italiana

" In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella



C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

*** È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. In definitiva, la personalizzazione non è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di "individuare" soluzioni adeguate ai diversi problemi."

FASI DI INSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Al momento del primo contatto con la scuola:

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVA

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione;

Nei giorni successivi al primo contatto con la scuola:

SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE

In questa fase è utile che sia individuato un gruppo di accoglienza (Commissione) rappresentativo delle diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto. E' composta da 3 docenti della scuola ed eventualmente dal Dirigente Scolastico, dal personale di segreteria, dai mediatori e/o operatori interculturali. La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d'iscrizione di alunni stranieri neo arrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

COMPITI:

Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria, un insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto;

Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;

Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;

Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;

fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola;

fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia.

Propone l'assegnazione alla classe; dove stabilisce, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d'inserimento, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio nonché essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe

Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;



Individua con il team docenti percorsi di facilitazione

MATERIALI:

scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell'alunno
traccia di primo colloquio con la famiglia
griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli alunni stranieri. Fra l'atto formale dell'iscrizione e l'effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di tempo (max. 1 settimana) che permetterà di curare l'inserimento stesso (scambio di informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe).

COMPITI DELLA COMMISSIONE

predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione. favorire e facilitare il rapporto con la famiglia

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n°394. " I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". e) L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico; Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricula, sulla durata e sul calendario scolastico.

TERZA FASE: EDUCATIVO- DIDATTICA In questa fase la Commissione Accoglienza dopo aver valutato il nuovo alunno:

Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) • Presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe allo svolgimento dell'attività programmata. • Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico.

DOPO I NECESSARI ADEMPIMENTI

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI

Proposta di assegnazione alla classe. L'alunno straniero deve essere inserito tenendo conto dell'età anagrafica nel rispetto delle disposizioni legislative e dei sistemi scolastici del paese di provenienza. E' opportuno tenere conto che l'inserimento in una classe di coetanei consente al neoarrivato:

- di instaurare rapporti più significativi, "alla pari" con i nuovi compagni
- di evitare un pesante ritardo scolastico
 - di ridurre il rischio di dispersione scolastica
 - la scelta della classe in cui verrà inserito l'alunno straniero deve essere operata in un'ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare in quale situazione l'allievo starà meglio.

SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE:

- presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese - criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagi, handicap, dispersione ecc)
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri specialmente se provenienti dallo stesso paese



- presenza di figure stabili di riferimento

INDICAZIONI AGLI INSEGNANTI DI CLASSE

Prima accoglienza nella classe Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti nell'accoglienza.

- L'equipe degli insegnanti contatta preventivamente un membro della Commissione Accoglienza per predisporre l'ingresso dell'alunno

- L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe

- I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: l'importante è avere un atteggiamento di disponibilità così da far sentire da subito il nuovo alunno parte della classe.

Obiettivi di Partenza

1. favorire l'integrazione nella classe del nuovo alunno

2. programmare o prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, insegnanti volontari, progetti di istituto e finanziamenti extrascolastici) in orario scolastico ed extrascolastico e prevedere la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare per l'apprendimento della lingua italiana

3. individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano.

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE

Nel corso dell'anno scolastico:

DPR 122/2009 ART.1 COMMA 3 recita: "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi..."

L'insegnante referente:

1. elabora un'ipotesi di piano di lavoro personalizzato per lo studente possibilmente in collaborazione con la Commissione;

2. incontra il coordinatore di classe, presenta lo studente e relaziona in merito al piano personalizzato;

Il Consiglio di classe:

1. applica in concreto l'adattamento dei programmi;

2. determina il percorso di riallineamento all'attuale percorso di studi;

3. elabora un programma

4. decide le modalità di valutazione intermedia e l'eventuale abbandono temporaneo di una o più discipline. Nella valutazione intermedia tiene conto principalmente dei progressi dell'alunno nell'apprendimento dell'italiano come lingua per la comunicazione, degli obiettivi trasversali di partecipazione, attenzione, impegno, cura del materiale scolastico, capacità di stabilire relazioni con i compagni e con i docenti, rispetto delle regole.

Alla fine dell'anno scolastico:

Per la valutazione finale il Consiglio di classe: - prende in considerazione i progressi fatti dall'alunno, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate; - fa riferimento ad una pluralità di elementi fra i quali centrale risulta la previsione di sviluppo dello studente; -



attribuisce particolare importanza al confronto tra la situazione iniziale dell'alunno e quella finale; - tiene conto non solo dei contenuti disciplinari bensì del livello di autonomia, di partecipazione, impegno, continuità e rispetto delle regole.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che *"i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico"* e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare **indicatori comuni** che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento
- in numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi
- con la presenza di un tutor



Per quanto riguarda gli **apprendimenti disciplinari** è indispensabile tener conto :

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, in base al materiale curricolare.
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto *Valutazione intermedia-finale*)

VALUTAZIONE INTERMEDIA

Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline) **possibilità di** sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09)

Ipotesi a :

Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa:

Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Ipotesi b :

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:

Nel documento di valutazione va riportato:

" La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

VALUTAZIONE FINALE

Piano personalizzato

(con differenziazione in tutte od alcune discipline)

valuta i positivi progressi compiuti e le **potenzialità** di sviluppo di ciascun alunno.

Il raggiungimento del **livello A2** QCEL può essere considerato uno degli indicatori **positivi, ma non vincolanti**, per la continuazione del percorso scolastico. Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal P.D.P.

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:

nel documento di valutazione va riportato: *" La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana". [*]*

ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Per l'iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull'immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed



iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.

L'articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull'immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Lo stesso articolo prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Classe di iscrizione

I minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione dell'alunno ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto.

Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Validità dell'anno scolastico

Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.

Nel caso in cui il consiglio di classe non abbia elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in una o più discipline occorre indicare il valore "ES" in corrispondenza della singola disciplina ed inserire l'esito finale. Per gli studenti del secondo grado non va comunicato il credito.

Piano didattico personalizzato

Utile, per l'inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27

dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell'accesso a materiali ed attività didattiche on-line riferibili al curriculum ucraino.

Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all'eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.

Disposizioni di carattere sanitario

Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute (previsto anche nella nota



ministeriale n° 781 del 14/04/2022) "all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere...la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie... ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse... o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie... entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia"(rimane in vigore la disposizione dell'articolo 3 comma 3 del citato decreto legge 7/06/2017, n° 73, per la quale "per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia ivi comprese quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami"). In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.

Studenti profughi dall'ucraina spunti per la riflessione pedagogica didattica nelle scuole(24 marzo 2022)

Nota del ministero dell'istruzione n°576 del 24 marzo 2022

Nota ufficio scolastico regionale sardegna n°6849 del 28 03 2022

Nota ministeriale n 781 del 14 04 2022

Decreto ministeriale n 156 del 04 06 2022

"In allegato linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014"